

**Rep.n.**

**COMUNE DI PORTO MANTOVANO  
PROVINCIA DI MANTOVA**

**SCHEMA DI ACCORDO PER LA CONCESSIONE DELL'AREA PER LA GESTIONE  
DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI  
PRODOTTI AGRICOLI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Porto Mantovano (MN), presso la Sede Municipale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 00 del 00/00/2024, avanti a me, Segretario Comunale autorizzato per legge alla stipulazione di atti pubblici, sono personalmente comparsi:

\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il 00/00/0000, cittadinanza italiana, dipendente del Comune di Porto Mantovano con sede in Strada Cisa n.112 – 46047 Porto Mantovano (MN) - codice fiscale 80002770206, che agisce in qualità di Responsabile del \_\_\_\_\_, giusto provvedimento del Sindaco prot. n. 00 del 00/00/0000, in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale (da qui innanzi denominato "Comune");

E

\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il 00/00/0000 domiciliato/a per la sua carica presso \_\_\_\_\_, di seguito denominato "concessionario gestore".

Tra detti comparanti, della cui identità personale io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1  
OGGETTO**

1. Il presente accordo disciplina le modalità di concessione dell'area comunale situata in Porto Mantovano in Piazza Della Resistenza, per la gestione e lo svolgimento del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano.
2. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo quanto stabilito dall'avviso pubblico e nel progetto presentato in sede di avviso pubblico di partecipazione.
3. Il presente accordo è soggetto alle disposizioni definite nel "REGOLAMENTO DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI" di seguito denominato "Regolamento Comunale", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28/10/2013. Tali norme integrano in modo sostanziale il presente atto, che il concessionario gestore ha dichiarato di conoscere ed accettare integralmente in sede di avviso pubblico.

**ART. 2  
DURATA**

1. Il presente accordo per la concessione di suolo pubblico avrà una durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo eventuale proroga strettamente necessaria per svolgere le procedure di riassegnazione dell'area e l'individuazione della nuova gestione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli.
2. Qualora nei confronti del concessionario gestore siano state attivate procedure di diffida e/o sospensione del presente accordo, per violazione agli obblighi previsti dal Regolamento Comunale, l'Amministrazione Comunale valuterà le citate inadempienze ai fini

dell'esclusione dalla partecipazione al successivo avviso pubblico per la concessione delle aree e la gestione dei mercati stessi.

### **ART. 3**

#### **CARATTERISTICHE DELLE AREE RISERVATE AL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI ED OPERATORI AMMESSI ALLA VENDITA**

1. Il mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano si svolge con cadenza settimanale nella giornata di domenica mattina, in Piazza Della Resistenza, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
2. L'area posta in concessione dal presente accordo, al canone di seguito indicato, è pari a mq. 400 complessivi di superficie, riservata ai posteggi degli operatori agricoli, comprensivi di tutti gli ingombri degli automezzi a servizio dei banchi di vendita. Eventuali esigenze, connesse alla temporanea indisponibilità dell'area, potranno comportare la ridislocazione del "MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI", a condizioni immutate, in zone alternative, senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo da parte del soggetto gestore. I posteggi complessivi oggetto del presente accordo sono attualmente pari a n. 24 (ventiquattro). Durante il periodo di minor produzione, in accordo con il Comitato di Gestione, il numero di posteggi potrà essere ridotto. Il numero dei posteggi non dovrà comunque essere inferiore a n.18 (diciotto).
3. Il concessionario gestore ammette al mercato gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati nel Regolamento Comunale.
4. I soggetti ammessi alla vendita devono rispettare le seguenti condizioni:
  - a) ubicazione dell'unità produttiva agricola o, in caso di società, delle unità produttive agricole dei soci, nell'ambito territoriale della provincia di Mantova o nei Comuni immediatamente confinanti con il territorio della stessa;
  - b) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
6. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali.

### **ART. 4**

#### **OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO GESTORE DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI**

1. Il concessionario gestore del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano ha l'obbligo di:
  - a) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;
  - b) collaborare con gli Uffici dell'Ente nella predisposizione della graduatoria delle aziende partecipanti;
  - c) gestione del rapporto con gli operatori;
  - d) controllo della qualità delle produzioni;
  - e) controllo dei prezzi di concerto con gli Uffici Comunali;

- f) promozione del mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di prodotti agricoli;
- 2 Al concessionario gestore viene assegnata in gestione un'area di mq.400, di cui al precedente art. 3 del presente accordo. Il concessionario gestore dovrà conferire a titolo di canone annuo di concessione per l'uso dell'area, secondo le modalità illustrate nei punti seguenti, l'importo relativo all'area indicata nel presente accordo e l'importo relativo ad eventuali successivi ampliamenti di superficie autorizzati.
- 3 Il concessionario gestore dovrà conferire a titolo di canone annuo di concessione per l'uso dell'area pubblica, di dimensioni pari a mq. 400 complessivi, la somma di € 4.555,00 (euro QUATTROMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE,00). L'onere di raccogliere e versare il canone è in capo al concessionario gestore che, come tale, dovrà farsi carico di eventuali inadempienze. Sono fatti salvi gli obblighi dei singoli operatori, che dovranno versare il proprio canone di competenza al concessionario gestore.
- 4 Le modalità di pagamento del canone di concessione sono definite dalle disposizioni del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le specifiche tariffe di detto regolamento per l'area assegnata.
- 5 Il concessionario gestore dovrà intestarsi l'utenza per il servizio di energia elettrica.
- 6 Le spese per la raccolta rifiuti sono a carico dei partecipanti al mercato; il gestore dovrà farsi carico di raccogliere e versare gli importi dovuti, salvo che i partecipanti, previa comunicazione al Comune ed al soggetto incaricato della gestione/raccolta rifiuti sul territorio comunale, provvedano direttamente.
- 7 E' altresì fatto obbligo al soggetto gestore di fare osservare puntualmente le direttive derivanti da eventuali disposizioni normative straordinarie di natura emergenziale.

## **8 ART. 5**

### **REVOCA, RECESSO E SUBINGRESSO**

- 1 E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento il presente accordo, per inadempienze del concessionario gestore, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:
  - a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
  - b) mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
  - c) mancato rispetto degli orari fissati nel Regolamento Comunale;
  - d) mancato pagamento nei termini di oneri, tariffe e canoni dovuti;
  - e) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
  - f) svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato;
  - g) vendita all'interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate;
  - h) esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato qualora non autorizzata;
  - i) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.
- 2 Nel caso in cui si accertino violazioni agli obblighi specificamente imposti dal Regolamento Comunale, nei confronti del concessionario gestore del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli il Comune procede come segue:
  - a) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, se del caso, assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi;
  - b) nel caso in cui il concessionario gestore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Responsabile del Servizio competente procede alla revoca dell'affidamento;
  - c) nel caso in cui le violazioni siano tali da necessitare l'immediato intervento, il mercato può essere sospeso fino a regolarizzazione delle situazioni difformi e nel caso questo non avvenga, il Responsabile del Servizio competente procede alla revoca dell'affidamento.
- 3 Il concessionario gestore può recedere dal presente accordo, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo.
- 4 Il concessionario gestore non può attivare procedure di subentro nella gestione dell'attività del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli. Sono fatte salve eventuali modificazioni della natura giuridica dello stesso concessionario gestore.

## **ART. 6**

### **SPESE**

- 1 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente stipulazione, nessuna esclusa, sono a totale carico del concessionario dal quale sono espressamente assunte.
- 2 La registrazione del presente atto sarà effettuata a cura del Comune di Porto Mantovano e a spese del concessionario.

## **ART. 7**

### **FORO COMPETENTE**

- 1 Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione, sarà esclusivamente competente il foro di Mantova.

## **ART. 8**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

- 1 Il Comune di Porto Mantovano, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
- 2 Il Comune di Porto Mantovano autorizza sin d'ora il concessionario a far trattare i propri dati secondo quanto strettamente necessario per la gestione della presente convenzione.

## **ART. 9**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alle normative vigenti in materia.

Richiesto io Segretario del Comune ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che a mia domanda lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà. Dopo di che il contratto viene firmato dai contraenti e da me Segretario rogante con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, dopo essere stato scritto mediante strumentazione informatica da persona di mia fiducia, a mia direzione su n. quattro pagine intere e n. 6 righe della quinta pagina fin qui.

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Il Responsabile \_\_\_\_\_

Il Soggetto concessionario gestore \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_